

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE TEMPI NUOVI -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR PIAZZA SANTA
LUCIA 20

Numero REA: SR - 62371

Codice fiscale: 00263460891

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

-----ALLEGATO "B" REPERTORIO N.68688 RACCOLTA N.18515-----

-----"STATUTO"-----

-----della "Società Cooperativa Sociale TEMPI NUOVI - Onlus".-----

-----TITOLO I-----

-----COSTITUZIONE - SEDE - DURATA-----

-----ARTICOLO 1-----

E' costituita, con sede in **Siracusa** una Società Cooperativa sociale che adotta le norme della società a responsabilità limitata, denominata **"Società Cooperativa Sociale TEMPI NUOVI - Onlus"**.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, mentre per l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sarà necessaria la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono dettati dal presente statuto e, in mancanza, da appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste in sede straordinaria. In caso di discordanza prevarrà quanto disposto dal presente statuto.

-----ARTICOLO 2-----

La durata della Società è fissata fino al **31 dicembre 2030** ma potrà essere prorogata o messa in liquidazione a norma di legge.

-----SCOPO SOCIALE-----

-----ARTICOLO 3-----

La Società si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si propone il fine di rimuovere, sul territorio, tutte le condizioni di emarginazione e disadattamento sociale che impediscono il pieno sviluppo dell'uomo e la sua effettiva partecipazione alla collettività; si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto tra Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa è basata sui seguenti principi di mutualità prevalente:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della

società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

La Cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici essa è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Saranno redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.-----

-----**OGGETTO SOCIALE**-----

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa intende svolgere nei confronti dei propri Soci e di terzi le seguenti attività:-----

a) promuovere ed attuare come mezzo di recupero sociale e di Assistenza economica ai dimessi ed ai dimissibili del servizio S.S.N mentale di Siracusa ed ai soggetti che risultano detenuti o internati presso Istituti penitenziari ammessi al lavoro interno degli Istituti penitenziari, il diritto al lavoro;-----

b) attendere alla formazione professionale dei soci;-----

c) assumere mediante appalti con Enti pubblici e con privati, contratti d'opera, cottimi e figure affini di contratto, il compimento retribuito di opere e servizi nel campo dell'attività lavorativa generica e specifica di pulizia, manutenzione verde, lavanderia, stireria, servizi di cucina e panificazione e ogni altra attività similare, acquistare e condurre in affitto fondi rustici;-----

d) promozione di comunicazione relativamente all'attività svolta, ed in particolare pubblicazione di strumenti editoriali (purchè non quotidiani) che, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, permettano di essere veicolati nei confronti di un pubblico molto vasto;-----

e) promozione dello spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.-----

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e

funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere, quote, azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti o costituendi, con esclusione dello scopo di collocamento ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs n. 385/93, D.Lgs n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque con esclusione di tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.-----

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.-----

Poiché la cooperativa intende raggiungere e mantenere le caratteristiche di Cooperativa a mutualità prevalente, ogni prestazione di servizi, ogni apporto ed ogni attività lavorativa verrà effettuata prevalentemente con e verso i soci. A tal scopo l'organo amministrativo curerà che, nel corso dell'esercizio vengano rispettati ed evidenziati i criteri quantitativi di cui all'art. 2512 c.c. e 2513 c.c.. Tale caratteristica dovrà, inoltre, essere resa pubblica a mezzo indicazione negli atti e nella corrispondenza del numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.-----

-----TITOLO II-----

-----SOCI-----

-----ARTICOLO 4-----

Il numero dei Soci è illimitato ma non inferiore al minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui il numero dei soci scende al di sotto del limite minimo previsto dalla legge la cooperativa dovrà procedere entro un anno al riconoscimento dell'avvenuta causa di scioglimento ed alla messa in liquidazione della società.-----

Se si prospetti il superamento del limite di 19 soci e il superamento di 1.000.000 di euro dello stato patrimoniale, il presente statuto dovrà essere modificato prevedendo come norme di riferimento quelle delle SpA.-----

Oltre ai soci cooperatori sono ammessi soci finanziatori (coloro che sottoscrivono strumenti partecipativi aventi diritto al voto e ad altri diritti amministrativi) e soci sovventori (coloro che sottoscrivono strumenti partecipativi senza diritto al voto, ex art. 5 legge 59/92 e ad altri diritti amministrativi).-----

Possono essere Soci i cittadini italiani giuridicamente capaci di obbligarsi e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e che abbiano i requisiti appresso specificati e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.-----

Possono, inoltre, liberamente far parte della cooperativa

anche i professionisti, ai quali non si applicano i divieti e le limitazioni della legge n.1815 del 1939.-----
E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.-----

Per il raggiungimento degli scopi sociali, potranno essere accettati speciali conferimenti effettuati da soci denominati "sovventori". I soci sovventori potranno avere privilegi nel rimborso del capitale e nel diritto di voto, secondo quanto in seguito specificato. I soci sovventori potranno essere nominati amministratori.-----

Possono essere soci:-----

a) gli ex degenti dell'Ospedale Neuropsichiatrico di Siracusa alla data della costituzione della Cooperativa; coloro che, dimessi dal servizio Nazionale Salute Mentale vi siano riammessi nei casi previsti dalla legge e tutte le persone, che vengano dimesse dal SSN in applicazione della menzionata legge o che siano state dimesse in precedenza, semprechè abbiano sufficiente capacità lavorativa e su segnalazione della stessa struttura pubblica; tutte le persone che risultano detenute o internate presso gli Istituti penitenziari e ammessi al lavoro interno, che siano prive di reddito da proficuo lavoro, di risorse adeguate alle esigenze di vita e su segnalazione della stessa struttura pubblica e, se necessario, con le dovute autorizzazioni giudiziali; invalidi civili con un minimo del 46% (quarantasei per cento) di invalidità dichiarata; -----

b) persone, in numero non superiore al 30% (trenta per cento) dei soci di cui alla lettera a), che non essendo affette da alterazioni psichiche svolgano l'attività lavorativa di cui all'articolo 3 in funzione di coordinatori e accompagnatori.-----

I soci dovranno appartenere alle seguenti categorie:-----

a) soci prestatori: coloro che prestano la loro attività ricevendone un compenso;-----

b) soci fruitori: coloro che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati della Cooperativa;-----

c) soci volontari: coloro che prestano la loro attività gratuitamente;-----

d) soci da inserire nella compagine societaria, nel limite non superiore a quella prevista per Legge e per un periodo non superiore a cinque anni (art. 2527 secondo comma).-----

-----**ARTICOLO 4 BIS**-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

II numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, sempre che

abbiano i requisiti predetti, in ragione dell'interesse dell'impresa ed al fine del loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque non superiore a 5 (cinque) anni.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento dei danni, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:-----

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;-----
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

-----ARTICOLO 5-----

Chi desidera diventare Socio della Cooperativa deve presentare istanza al Consiglio di Amministrazione indicando le esatte

generalità, il titolo di studio posseduto, l'importo ed il numero delle quote o azioni che intende sottoscrivere, nonché la dichiarazione di attenersi allo statuto sociale, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. Sull'accoglimento della domanda deciderà il Consiglio di Amministrazione.-----

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivato e dovrà essere comunicato agli interessati con lettera raccomandata. Il Consiglio dovrà deliberare e comunicare entro sessanta giorni dalla domanda. Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, l'aspirante può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.-----

-----**ARTICOLO 6**-----

Il nuovo Socio, all'atto della ammissione, deve versare, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, la tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ogni esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato-----

L'eventuale sovrapprezzo dovrà essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.-----

Al socio moroso nell'esecuzione dei conferimenti o inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte verso la società non spetta il diritto di esaminare i libri di cui all'art.2545 bis. Trattandosi di società regolata dalle norme sulla srl, il predetto diritto spetta ad ogni singolo socio che potrà agire in proprio o a mezzo rappresentante, anche assistito da professionista di sua fiducia.-----

-----**ARTICOLO 7**-----

-----**AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA CON SOLI DIRITTI**-----

-----**PATRIMONIALI**-----

Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle società a responsabilità limitata, l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e sempre che siano già state adottate procedure di programmazione pluriennale finalizzate all'ammodernamento ed allo sviluppo aziendale, potrà emettere, solo a favore di investitori qualificati, azioni di partecipazione cooperativa, del valore nominale di euro 100 (cento), prive del diritto di voto e di altri diritti amministrativi ma privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Non potranno essere emesse azioni di tale specie in misura superiore al valore contabile delle riserve indisponibili né del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.-----

Le azioni saranno al portatore solo se integralmente liberate e potranno essere trasferite solo a favore di investitori qualificati.-----

La remunerazione del capitale sarà superiore del due per cento

a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori. All'atto dello scioglimento queste azioni avranno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Il valore nominale resterà invariato anche in caso di riduzione del capitale per perdita, salvo il caso che la perdita ecceda il valore nominale complessivo delle azioni o quote.-----

-----**ARTICOLO 8**-----

-----**AZIONI DI PARTECIPAZIONE CON DIRITTI AMMINISTRATIVI**-----

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, rappresentati da azioni del valore nominale ciascuna di Euro 100 (cento) aventi diritto di voto e privilegiate nella ripartizione e nel rimborso.-----

Le azioni partecipative potranno essere sottoscritte sia da soci finanziatori che offerte in opzione ai soci cooperatori.-----

Ai soci finanziatori conferiscono diritto di voto in assemblea ma fino alla misura massima di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati, e comunque nel rispetto dei criteri appresso indicati sui voti esprimibili.-----

I soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori e più di un terzo dei componenti l'organo di controllo, o, se viene adottato il sistema dualistico, più di un terzo dei componenti il Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di gestione. Agli eletti dai soci finanziatori non possono essere attribuite deleghe operative né far parte del comitato esecutivo.-----

Al socio cooperatore che abbia sottoscritto azioni di partecipazione, oltre al voto spettante in qualità di socio cooperatore, spetta un ulteriore voto per ogni dieci azioni sottoscritte, fino ad un massimo di voti quattro, e comunque nel rispetto dei criteri appresso indicati sui voti esprimibili.-----

I suddetti titoli partecipativi, che danno diritto al voto, in caso di trasformazione in società lucrativa - sempre che ciò sia possibile trattandosi di cooperativa a mutualità non prevalente - saranno convertiti in azioni ordinarie.-----

Le azioni partecipative con diritto di voto all'atto dello scioglimento avranno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Il valore nominale resterà invariato anche in caso di riduzione del capitale per perdita, salvo il caso che la perdita ecceda il valore nominale complessivo delle azioni o quote.-----

-----**TITOLO III**-----

-----**RECESSO ESCLUSIONE**-----

-----**ARTICOLO 9**-----

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci può verificarsi per recesso esclusione e per causa di morte.-----

Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda scritta motivata.-----

La dichiarazione di recesso accolta sarà annotata sul libro

Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.-----
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può pronunciare
l' esclusione nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi
nelle condizioni di incompatibilità con l'attività della
Cooperativa.-----

-----**ARTICOLO 10**-----

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. può recedere il
Socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali.-----
- Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione accertare i
motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a
provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.-----

-----**ARTICOLO 11**-----

L' esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione
nei confronti dei Soci morosi nel pagamento delle quote,
interdetti o falliti o inabilitati, nei confronti di quelli
che vengano a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dal presente statuto e regolamenti e
condannati ad una pena che comporti interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto
dall'annotazione nel libro Soci. Contro la delibera il socio
escluso può proporre opposizione al Tribunale nei sessanta
giorni dalla comunicazione.-----

-----**ARTICOLO 12**-----

Oltre che nei superiori casi ed in quelli previsti dalla
Legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il
Socio:-----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per
l'ammissione;-----
- b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;-----
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella
della Società;-----
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto,
oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali,
o che non effettui il versamento per l'aumento delle quote
sociali deliberate dall'Assemblea;-----
- e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente
agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.-----

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente
deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà
avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, semprechè
il Socio si mantenga inadempiente.-----

Il recesso e l'esclusione da Socio comporta l'immediata
cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la
Società Cooperativa.-----

-----**ARTICOLO 13**-----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con A.R.-----

-----**ARTICOLO 14**-----

Nel caso di decesso di un Socio la partecipazione alla Società continuerà con gli eredi o legatari, purchè questi abbiano i requisiti previsti per l' ammissione e, nel caso di pluralità, nominino un rappresentante comune a meno che la quota non sia divisibile e la società consenta la divisione.-----

-----**ARTICOLO 15**-----

Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto, quanto non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le previsioni dell'art. 2535 c.c. Spetta, inoltre, in caso di scioglimento del rapporto, e sempre che non si tratti di cooperativa a cui si renda applicabile la prescrizione di cui alla lettera b) dell'art.26 del DLCPS n.1577\1947, una quota di riserve divisibili. Tale credito sarà soddisfatto attraverso l' emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili se il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento è inferiore ad 1\4; in caso contrario il credito del socio sarà soddisfatto in denaro, negli stessi termini previsti per la liquidazione della quota.-----

-----**ARTICOLO 16**-----

I Soci esclusi o receduti o cedenti rispondono per un anno per il pagamento dei conferimenti non versati dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione sono avvenuti.-----
Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell'art.2536 C.C.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**PATRIMONIO SOCIALE**-----

-----**ARTICOLO 17**-----

Il patrimonio della Società è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato sia da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25 (venticinque) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge, che da azioni di valore nominale non inferiore a Euro 100 (cento) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge. I predetti limiti non trovano applicazione in caso di conferimenti in natura o di crediti ovvero se titolari delle quote siano persone giuridiche ovvero se trattasi di azioni partecipative dotate di diritti di amministrazione ovvero, infine, in caso di rivalutazione di quote ed azioni in sede di distribuzione di dividendi o di ristorni;-----
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;-----
- c) dal fondo dello sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o

il potenziamento aziendale costituito con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali non rimborsate e dalla percentuale di utili che l'assemblea, annualmente, vorrà accantonare;-----

d) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d'ammissione dei soci;-----

e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;-----

f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attività promozionali varie.-----

-----**ARTICOLO 18**-----

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e dovrà essere versata secondo le modalità stabilite dall'organo di amministrazione.-----

-----**ARTICOLO 19**-----

Le quote sociali o le azioni sono nominative e non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**BILANCIO E RIPARTO RISTORNI E DIVIDENDI**-----

-----**CLAUSOLA PER MUTUALITA' PREVALENTE**-----

-----**ARTICOLO 20**-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Il bilancio annuale dovrà essere redatto dall'organo amministrativo con criteri di oculata amministrazione e prudenza ed applicando le norme legali e tributarie.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passività compresi gli ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinando i predetti residui attivi annuali (ristorni ex art.2545 sexies e dividendi) come appresso specificato:-----

a)alla costituzione della riserva legale in ragione di non meno del 30%;-----

b)alla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei criteri indicati al successivo articolo;-----

c)alla corresponsione a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente;-----

d) a distribuire un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5% (due virgola per cento) rispetto al capitale effettivamente versato;-----

I dividendi non riscossi entro cinque anni si prescrivono e sono devoluti ad incremento del fondo di potenziamento aziendale;-----

e) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori ma in misura non superiore al 2% (due per cento) del limite massimo previsto per i dividendi;-----
f) alla remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci finanziatori nella misura massima del 4% (quattro per cento) del limite previsto per i dividendi, se trattasi di azioni con diritto di voto, ovvero se trattasi di azioni prive del diritto di voto (art. 5 legge 59/82) pari al 2% (due per cento), in più di quanto previsto per i dividendi.-----
g) l'eventuale rimanenza o all'aumento gratuito del capitale mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate anche in deroga alle previsioni dell' art.2525 c.c. ma nella misura massima del 20% del valore originario o attraverso l' emissione di strumenti finanziari di cui alloart.2526;-----
h) l'eventuale ulteriore rimanenza, dovrà essere destinata a fini mutualistici da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'organo amministrativo.-----
L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui sopra venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera g) detratte le quote di cui alle lettere a), b), c) e) ed f).-----
E' espressamente vietato distribuire le riserve fra i Soci cooperatori durante la vita sociale. Tra i soci finanziatori sarà possibile dividere riserve diverse da quelle di cui ai punti a) e c) e con le modalità, i limiti di cui all' art.2545 quinquies c.c. Tali riserve indivisibili potranno essere utilizzate unicamente per la copertura di perdite ma dopo che siano state utilizzate ed esaurite le riserve disponibili.-----
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati - sarà devoluto a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, essendo, tale devoluzione evidentemente di pubblica utilità conforme allo spirito mutualistico. In caso di trasformazione, sarà devoluta a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quella quota di patrimonio sociale prevista dall' art.2545 undecies c.c..-----

-----ARTICOLO 21-----

-----RISTORNI-----

I soci avranno diritto a percepire annualmente l' equivalente monetario del vantaggio mutualistico in proporzione alla quantità e qualità degli scambi effettuati e precisamente:-----
1)qualità: convenzionalmente si conviene che l' apporto del socio alla cooperativa possa avere tre diversi livelli di qualità: Aalto; Bmedio; Cordinario. All' atto dell' ammissione il socio concorderà con il Consiglio di Amministrazione il

livello di qualità dei beni o servizi che apporterà e che resterà invariato sino a nuovo accordo, su iniziativa o del Consiglio o del socio. In caso di disaccordo deciderà il collegio arbitrale. Il Consiglio di Amministrazione determina, nei regolamenti interni, le caratteristiche che individuano le predette categorie ABC;-----

2) quantità: è il rapporto percentuale tra quanto apportato dal singolo socio e quanto dall' insieme dei soci che hanno apportato beni o servizi di qualità omogenea (A, B o C).-----

Sulla base dei suddetti elementi e, calcolata la misura effettiva dei ristorni accantonati durante l' esercizio, sarà distribuito:-----

-tra i soci che abbiano effettuato apporti di categoria A), il 45% dei ristorni accantonati suddivisi, al loro interno, in rapporto alla quantità come sopra definita;-----

-tra i soci che abbiano effettuato apporti di categoria B), il 35% dei ristorni accantonati suddivisi, al loro interno, in rapporto alla quantità come sopra definita;-----

-tra i soci che abbiano effettuato apporti di categoria C) il 20% dei ristorni accantonati suddivisi, al loro interno, in rapporto alla quantità come sopra definita.-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----ARTICOLO 22-----

Le funzioni sociali sono esercitate:-----

- a) dall'Assemblea dei soci;-----
- b) dall'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, ove esistente;-----
- c) dal Consiglio di Amministrazione-----
- d) dal Collegio Sindacale, se eletto;-----
- e) dal Revisore unico, se eletto.-----

-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----ARTICOLO 23-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.-----

Spetta all'assemblea ordinaria:-----

- a) eleggere le cariche sociali e nominare il Presidente del Collegio Sindacale, se esistente;-----
- b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo, deliberare sui ristorni e decidere sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;-----
- c) determinare la misura del compenso annuale dei Sindaci e degli amministratori, se gli stessi dovranno essere remunerati;-----
- d) deliberare su tutti gli oggetti sottoposti a suo esame dagli Amministratori.-----

-----ARTICOLO 24-----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento

anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sull'approvazione dei regolamenti interni formulati dal Consiglio di Amministrazione e tutte la volte che la legge rinvia a maggioranze straordinarie.-----

-----**ARTICOLO 25**-----

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze, legate alla struttura della società o all'oggetto sociale, lo richiedono, tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni.-----

Inoltre, l'assemblea ordinaria e straordinaria, può essere convocata trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulla srl, dal Consiglio di amministrazione, da uno o più amministratori o, in caso di inadempienza, dal Collegio Sindacale se eletto, ogni qualvolta se ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1\3 dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.-----

La convocazione avviene mediante avviso affisso all'Albo Sociale, e con invito diramato ai Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

-----**ARTICOLO 26**-----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno due quinti dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.-----

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge.-----

-----**ARTICOLO 27**-----

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei voti di tutti i soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei voti di tutti i soci.-----

Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, ciò vale anche per la nomina dei liquidatori.-----

Qualora la cooperativa sia qualificabile tra quelle a mutualità non prevalente, l'assemblea potrà deliberare la trasformazione in altro tipo di società, con le seguenti maggioranze sia in prima che in seconda convocazione:-----

-se la cooperativa ha un numero di soci inferiore a 50, sarà necessario il quorum deliberativo pari a 2\3 dei soci aventi diritto a voto;-----

-se la cooperativa ha un numero di soci superiore a 50, sarà necessario il quorum deliberativo pari alla metà del

numero dei soci aventi diritto al voto;-----
-se la cooperativa ha un numero di soci superiore a
10.000, sarà necessario il quorum deliberativo pari ai 2\3 dei
votanti, se all' assemblea sono presenti, in proprio o per
delega almeno il 20% dei soci.-----
Per l' adozione della delibera di trasformazione ogni socio ha
diritto ad un voto e non sarà esercitabile il voto plurimo.-----

-----**ARTICOLO 28**-----

Trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl,
quando la legge non prevede una necessaria adunanza e relativa
verbalizzazione, e così fuori dal caso in cui la cooperativa
abbia un numero di soci superiore a 3.000 nonchè fuori dai
casi previsti dall'art. 2480, 2479 N. 4 e 5 c.c. e 4° comma
stesso articolo, art. 2487 ter nonchè, infine quando si
tratti di eleggere i componenti l' organo amministrativo, le
assemblee possono essere sostituite da decisioni dei soci
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto a maggioranza dei votanti che
rappresentano almeno la metà dei voti esercitabili. -----

La consultazione scritta si realizza mediante approvazione di
un unico documento scritto, da cui risultino con chiarezza gli
argomenti oggetto della discussione tra cui decidere e così,
con chiarezza, la decisione da adottare, fatto circolare su
iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che
rappresentano almeno 1\3 dei voti ed approvato per iscritto
dalle maggioranze sopra indicate.-----

Il consenso scritto si realizza mediante approvazione da parte
di ciascun votante di un separato documento scritto, da cui
risulti con chiarezza l' oggetto della decisione da adottare,
predisposto da uno qualsiasi dei soci e sottoscritto per
approvazione fin quando non si raggiungano le maggioranze
sopra indicate.-----

In ogni caso, sia per l' ipotesi di consultazione scritta che
di consenso espresso per iscritto, al fine di consentire la
facoltà di opposizione esercitabile dai soci o dai
consiglieri, prima di considerare adottata una decisione, il
documento contenente l' oggetto della decisione dovrà essere
diramato a tutti i soci ed a tutti gli amministratori e
l'eventuale opposizione dovrà essere evidenziata nel documento
stesso, senza indugio.-----

-----**ARTICOLO 29**-----

-----**VOTO E VOTI PLURIMI**-----

Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i
pagamenti ed iscritti nel libro da almeno novanta giorni. Il
voto, se l' avviso di convocazione contiene per esteso la
delibera proposta, potrà essere espresso anche a mezzo piego
raccomandato, sottoscritto dal votante, inviato con avviso di
ricevimento, che rechi sul retro il timbro postale e che
pervenga al Consiglio di Amministrazione almeno il giorno
prima di quello previsto per l' adozione del voto. Tale piego

potrà essere aperto solo al momento dell' espressione del voto in assemblea o, comunque, della raccolta dei voti se espressi fuori da una adunanza.-----

Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo della quota sociale posseduta.-----

Sono, tuttavia, ammissibili le seguenti ipotesi di voto plurimo:-----

1)le persone giuridiche socie potranno esprimere tre (3) voti se il numero dei loro membri è pari a (10) dieci; cinque (5) voti se il numero dei loro membri è superiore a dieci (10). Ai fini del computo dei voti effettivamente spettanti nelle singole assemblee saranno parificate alla categoria A) o C), di cui al successivo punto 3).-----

2)I soci cooperatori che abbiano sottoscritto azioni partecipative, hanno diritto ad un voto aggiuntivo per ogni dieci (10) azioni, ma fino ad un massimo di quattro (4) voti aggiuntivi. Ai fini del computo dei voti effettivamente spettanti nelle singole assemblee saranno parificati alla categoria C), di cui al successivo punto 3), e costituiranno le ulteriori categorie D), E) ed F) se portatori di 3, 2, o 1 sol voto aggiuntivo.-----

3)I soci che attuano lo scopo mutualistico mediante l'integrazione delle rispettive imprese potranno esprimere fino ad un massimo di otto (8) voti se il loro apporto è considerato di qualità A), ai sensi del presente statuto e del regolamento; di sei (6) voti se di qualità B); di quattro (4) voti se di qualità C).-----

Il Presidente dell' assemblea, in ogni caso, conteggiati i soci cooperatori , i soci finanziatori ed i soci titolari di voto plurimo, preavvertirà che l' insieme dei soci finanziatori e l' insieme dei soci titolari di voto multiplo potranno esprimere ciascuno non più di un terzo ($1/3$) dei voti spettanti all' insieme dei voti presenti o rappresentati.-----

Preavvertirà, inoltre, che ciascuno dei titolari di voto multiplo non potrà esprimere più di un decimo ($1/10$) dei voti complessivi presenti o rappresentati in assemblea generale, fermo restando il diritto ad esprimere almeno un voto, qualora ne ricorrano le condizioni matematiche. A tal fine, i voti spettanti alle varie categorie di titolari di voto plurimo saranno ridotti operando un rapporto interno tra gli stessi, secondo la seguente formula: numero totale dei voti multipli diviso la terza parte dei voti totali esprimibili nell'assemblea, moltiplicato per i voti multipli spettanti, rispettivamente, alle categorie A, B, C, D, E ed F.-----

In nessun caso, nei predetti conteggi, si terrà conto di decimali.-----

Il Socio che è impedito di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta e, se trattasi di socio imprenditore, dal coniuge, da parente fino al 3° grado, da affine fino al 2° grado che collaborino

nell'impresa.-----

-----**ARTICOLO 30**-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza dal vice presidente e, in assenza di entrambi la Presidenza viene ricoperta dal Socio a tal fine eletto dall' assemblea.-----

Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali.-----

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.-----

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.-----

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti.-----

-----**ARTICOLO 31**-----

-----**ASSEMBLEE SEPARATE**-----

Sempre che la cooperativa non abbia emesso azioni ammesse alla quotazione dei mercati regolamentati, saranno tenute assemblee separate nel caso in cui il numero dei soci sia superiore a 500. Ogni assemblea separata sarà composta da massimo 200 soci. I soci residui parteciperanno direttamente all' assemblea generale. Saranno considerati "soci residui" i soci iscritti sul libro soci da più tempo rispetto agli altri: e così gli ultimi 200 iscritti costituiranno la prima assemblea separata e, andando a ritroso, gli altri 200 iscritti la seconda assemblea separata, e così via.-----

Se, invece, la cooperativa supera i 3.000 soci e svolge la sua attività in più province, le assemblee separate divengono obbligatorie, si dovranno tenere in ciascuna provincia e vi parteciperanno, senza limiti di numero minimo o massimo, i residenti nella stessa.-----

Ogni assemblea separata eleggerà due soci delegati.-----

a)il delegato di maggioranza, che porterà in assemblea generale istanze e numero di voti espressi dalla maggioranza nell' assemblea separata;-----

b)il delegato di minoranza, che porterà in assemblea generale istanze e numero di voti espressi dalla minoranza nell' assemblea separata.-----

I delegati saranno vincolati al mandato e dovranno esprimere esattamente il numero dei voti espressi dai loro mandanti.-----

La convocazione delle assemblee separate è effettuata con il medesimo avviso di convocazione dell' assemblea generale. All'assemblea generale potranno assistere volontariamente, ma non partecipare attivamente, anche soci che abbiano preso parte all' assemblea separata. Per l' impugnazione dell'assemblea generale si applica l' art.2540 comma 5° c.c.-----

-----**ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI**-----

-----**PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**-----

-----**ARTICOLO 32**-----

L'assemblea dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa prive di diritti amministrativi delibera:-----

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;-----
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;-----
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;-----
- d) sull'esercizio dei diritti attribuiti ai sensi dell'art.2526 c.c.;-----
- e) sulle controversie con la Cooperativa, transazioni e rinunce;-----
- f) sugli altri oggetti di interesse comune.-----

L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali.-----

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.-----

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.-----

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro soci ed il libro adunanze delle assemblee e di ottenerne estratti, ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnare le deliberazioni: Le spese sono impugunate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.-----

-----**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

-----**ARTICOLO 33**-----

La nomina degli amministratori è riservata all'assemblea e, anche quando la cooperativa sia regolata dalle norme sulla srl, non è possibile decisione dei soci con consenso scritto né consultazione scritta.-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti tra i Soci sia sovventori che finanziatori che cooperatori ma anche tra estranei.-----

La maggioranza deve, tuttavia, essere costituita da soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Gli Amministratori durano in carica, trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl, a tempo indeterminato, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.-----

Gli amministratori eletti da titolari di azioni con diritto di voto non possono superare 1\3 dei componenti l'organo.-----

Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura

eventualmente deliberata dall'assemblea, qualora la Cooperativa svolga l'attività lavorativa per conto di Enti o Privati debitamente remunerata.-----

Può anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di presenza o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali e particolari, ai membri che prestino la loro opera a vantaggio della Cooperativa.-----

-----**ARTICOLO 34**-----
I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.-----

-----**ARTICOLO 35**-----
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente che lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli Amministratori. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. A parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle srl, in alternativa all' adunanza, le decisioni possono essere adottate sulla base di consultazione scritta o di consenso scritto, e tale consenso sarà comprovato dalla sottoscrizione del verbale trascritto nell'apposito libro.-----

La decisione del Consiglio adottata mediante consultazione, dovrà risultare da apposita verbalizzazione trascritta nel libro delle decisioni sottoscritta dal Presidente ed le relative manifestazioni di volontà scritte dovranno essere conservate agli atti delle società. E' vietata la consultazione scritta e, conseguentemente, è necessaria la riunione del Consiglio per la redazione del progetto di bilancio, di fusione, di scissione, di aumento di capitale.-----

-----**ARTICOLO 36**-----
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.-----

Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale e così, a titolo esemplificativo:-----

a) sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonché sul rimborso delle quote sociali;-----

b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;-----

c) emette, su richiesta dei singoli Soci, azioni sociali.-----

Tra l'altro al Consiglio di Amministrazione spetta:-----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;-----

b) redigere i bilanci;-----

c) predisporre i piani di sviluppo aziendale;-----
d) compilare eventuali regolamenti interni;-----
e) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;-----
f) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;-----
g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;-----
h) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi della Cooperativa;-----
i) assumere e/o licenziare il personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;-----
l) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo articolo;-----
m) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale, giornaliero, mensile od annuo;-----
n) nominare Direttori muniti di procure speciali;-----
o) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative, compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi;-----
p) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;-----
q) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.-----
Il Consiglio, trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio nel rispetto della normativa di riferimento della srl.-----
Sono, comunque, non delegabili tutte le materie riservate per legge al Consiglio di Amministrazione, ed in particolare:-----
1) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e così, tra l' altro, il potere di redigere il

regolamento interno, ogni decisione sui ristorni e dividendi, il potere di concordare con i soci la qualità (A, B, C) da dare ai conferimenti;-----

2) i poteri in materia di ammissione, esclusione e-----
recesso;-----

3) la redazione del bilancio;-----

4) la redazione del progetto di fusione;-----

5) la redazione del progetto di scissione.-----

Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.-----

-----**IL PRESIDENTE**-----

-----**ARTICOLO 37**-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente ed ha la firma sociale.-----

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.-----

Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque altro grado di giurisdizione.-----

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri da lui attribuiti spettano al Vice Presidente.-----

-----**ARTICOLO 38**-----

-----**COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO**-----

Quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi o quando vengono superati i limiti dimensionali previsti dal secondo e terzo comma dell' art.2477 c.c., dovrà essere nominato un Collegio Sindacale composto da 3 a 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica tre esercizi sociali. Al Collegio è affidato sia il controllo sulla gestione che quello contabile. Tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti all' albo tenuto presso il Ministero di Giustizia. L'obbligo di mantenere un Collegio cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati dall'art. 2435 bis c.c. non vengono superati.-----

-----**ARTICOLO 39**-----

-----**COLLEGIO SINDACALE FACOLTATIVO**-----

Indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al superiore articolo 1' assemblea può nominare, un Collegio Sindacale composto da 3 a 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni. Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle srl, al Collegio potrà essere affidato sia il controllo sulla gestione che quello contabile. In tal caso tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti all' albo tenuto presso il Ministero di Giustizia. Se al Collegio Sindacale saranno affidati solo compiti di controllo gestionale, almeno uno dei

Sindaci Effettivi ed uno dei Supplenti dovrà essere scelto tra i revisori iscritti nel predetto albo, mentre i restanti membri dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche. In tale ultima ipotesi potrà essere anche eletto un Revisore unico, che durerà in carica fino a revoca o dimissioni e che avrà compiti di controllo contabile ed avrà, perciò, funzioni complementari rispetto al Collegio.-----

-----**ARTICOLO 40**-----

Per il compenso ai Sindaci, nel caso in cui l'assemblea stabilisce che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto delle nomina per tutta la durata della carica.-----

-----**ARTICOLO 41**-----

-----**CONTROLLO GESTIONALE**-----

Il controllo gestionale si sostanzia nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. A tal fine all' organo preposto al controllo gestionale sono attribuiti tutti i poteri previsti dall' art.2403 bis del c.c.-----

L' organo preposto dovrà anche:-----

- a) verbalizzare gli accertamenti fatti;-----
- b) assistere alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;-----
- c) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.-----

Il Collegio Sindacale, ove esistente, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.-----

-----**ARTICOLO 42**-----

-----**CONTROLLO CONTABILE**-----

Il controllo contabile si sostanzia nella verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture contabili, con periodicità trimestrale; nella verifica della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e che bilancio e scritture siano tenute a norma di legge; nella redazione di una relazione giudicante il bilancio di esercizio da depositarsi presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l' assemblea che dovrà approvare il bilancio, salvo che non sia previsto con il sistema dualistico l' approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza, e fino all' approvazione dello stesso.-----

-----**TITOLO VII**-----

-----**PIANI DI SVILUPPO**-----

-----**ARTICOLO 43**-----

Allo scadere di ogni quadriennio dalla data di costituzione della cooperativa, l'organo Amministrativo predisporrà un

piano di sviluppo aziendale individuando gli obiettivi ed i mezzi strumentale finanziari per raggiungerli. Tale piano dovrà essere elaborato dal Consiglio di Amministrazione di concerto con professionisti specialisti del settore interessato, scelti dallo stesso consiglio, estranei alla compagine sociale, denominati "consulenti esterni". Il piano e la relazione dei consulenti esterni dovranno essere presentati all'assemblea per l'approvazione e l'attuazione del piano stesso. Gli stati di attuazione dei piani pluriennali, supportati dalle relazioni dei consulenti esterni, dovranno essere approvati annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci, in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.-----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**DISPOSIZIONI FINALI**-----

-----**CLAUSOLA ARBITRALE**-----

-----**ARTICOLO 44**-----

Nel rispetto dell'art.34 del D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n.5, qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società o tra i soci, attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purchè non riservata dalla legge alla competenza dell'autorità giudiziaria o in quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un collegio di tre arbitri per controversie superiori a Euro 10.000 (diecimila) e di un arbitro unico negli altri casi, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa.-----
Gli arbitri giudicheranno irritualmente, secondo equità, e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale, quale manifestazione della loro volontà contrattuale.-----

Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei Soci, sulla continuazione della Società con gli eredi o legatari dei Soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai Soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei Soci defunti.-----

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'atto che determina la controversia.-----

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria.-----

Per la modifica della presente clausola sarà necessaria la maggioranza dei due terzi.-----

-----**ARTICOLO 45**-----

La cooperativa può acquisire fondi dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.-----

-----**ARTICOLO 46**-----

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.-----

-----**ARTICOLO 47**-----

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative nonché le norme sulla società a responsabilità limitata.-----

F.to: CARUSO Natale-----

F.to: Giuseppe MINNITI Notaio-----

(impronta del sigillo)-----

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20
comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in
termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Esente da bollo.